

## ITAL: INIZIA UN NUOVO CORSO

Uno dei parametri per misurare il grado di vitalità di un'Organizzazione è la sua capacità di generare processi di rinnovamento. L'Ital è sicuramente in questo novero. Dopo alcuni anni, seguendo logiche e meccanismi del tutto fisiologici, il Patronato della Uil sta vivendo una fase di sostanziale e radicale trasformazione. Seguendo l'ordine meramente cronologico, partiamo innanzitutto dalla sede nazionale: gli uffici centrali sono stati traslocati da via Po a via Castelfidardo. E non si tratta di un semplice cambio di indirizzo, ma di un passaggio funzionale a un mutamento di strategia organizzativa. Pur se la sua autonomia resta ovviamente preservata, l'Ital

non è più una realtà a se stante: ora fa parte di un progetto sinergico fortemente voluto ed efficacemente perseguito dalla Uil nazionale, in particolare dal suo Segretario generale, Carmelo Barbagallo. Da oggi, l'Ital è inserita ed è strutturalmente ubicata nella nuova palazzina del Centro Servizi della Uil, insieme a tutte le altre realtà di servizio dell'Organizzazione, dal Caf all'Adoc, dalla Laborfin all'Uniat, da Arcadia Concilia agli Uffici contro il mobbing e lo stalking. È la realizzazione di un sogno, è l'attuazione di quell'idea di Sindacato a rete che fu lanciata in occasione della Conferenza di Bellaria e che, ora, dovrà essere portata a compimento a livello delle strutture

confederali. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione e all'abnegazione dei responsabili nazionali e di tutti gli operatori che hanno fatto fronte agli inevitabili sacrifici insiti in un cambiamento così profondo. La naturale fase di assestamento sta per terminare e, quando si passerà a regime, gli effetti positivi saranno evidenti per tutti e le prospettive assolutamente incoraggianti.

In coerenza con trasformazioni di tale portata, era naturale che si desse corso anche a un cambio del quadro dirigente. È fisiologico che ciò accada, soprattutto in realtà così complesse e articolate. Dopo oltre 6 anni alla guida



### In questo numero

#### PREVIDENZA

- Paternità e maternità per i lavoratori autonomi. Circolare Inps.
- Consulta e pensione di reversibilità. Spetta indipendentemente dalle condizioni di età.
- Il prospetto di pensione Inps: modello OBIS/M.

#### ASSISTENZA

- Disabilità grave e verbale rivedibile. Circolare Inps.

#### LAVORO

- In giro per l'Europa conservando la prestazione di disoccupazione.
- Inail. Regolamento per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.

#### SALUTE E SICUREZZA

- Cassazione: permesso sindacale e infortunio in itinere.
- Esenzione ticket sanitari.

#### UIL.IT

- Una sfida per la previdenza del futuro.



di questo Patronato, dunque, Gilberto De Santis lascia la Presidenza e va in Confederazione per collaborare con la Segreteria generale. Continuerà, così, a mettere a disposizione dell'Organizzazione la sua pluriennale esperienza maturata nell'ambito sindacale e dei servizi: lo ringraziamo per il prezioso lavoro svolto e gli facciamo i migliori auguri per i prossimi impegni. Giunge al termine anche l'incarico direttivo ricoperto da Alberto Sera al quale va il nostro grazie sincero. A via Castelfidardo, dunque, poche settimane dopo l'avvenuto trasferimento, si è insediato un vertice del tutto rinnovato: Giovanni Torluccio sarà il nuovo Presidente, Maria Candida Imburgia la direttrice generale e Roberto Campo nuovo

consigliere di amministrazione. Torluccio lascerà l'incarico di Segretario generale della Uil Fpl e, in Ital, porterà con sé l'esperienza del mondo del pubblico impiego, in cui è connaturata la logica del servizio ai cittadini. La sua passione e il suo spirito di sindacalista saranno un valore aggiunto per realizzare gli obiettivi che il Patronato dovrà raggiungere nel prossimo futuro. Imburgia è una professionista rigorosa e competente che saprà dirigere la struttura con indubbia capacità, forte della sua predisposizione alla modernità e all'innovazione. Campo è stato per lunghissimi anni il Segretario generale della Uil Abruzzo: ha il "senso" del territorio, dunque, e questo gli consentirà di svolgere il suo ruolo con la

consapevolezza delle necessità a cui far fronte.

Il cambio di testimone è avvenuto e la nuova squadra è pronta a partire per dare continuità all'azione del Patronato, ma con rinnovato slancio. Le sfide da affrontare sono sempre più difficili. Il mondo è cambiato; l'impegno dell'Ital, no. L'attività di tutela e assistenza dei lavoratori, dei pensionati, degli immigrati, delle donne, dei giovani, dei nostri concittadini all'estero prosegue senza sosta, soprattutto, grazie agli operatori sparsi in Italia e nel mondo. Il nuovo gruppo dirigente saprà valorizzare questo patrimonio umano e professionale. L'Ital continuerà a crescere: il futuro è promettente.

## Lettera aperta agli operatori dell'Ital

*Dopo sei anni lascio l'incarico di Presidente Ital e andrò a collaborare con il Segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo.*

*Sono stati anni di lavoro intenso e difficile, ma anche di innovazione e ammodernamento che hanno consentito al nostro Patronato di raggiungere obiettivi di crescita e di sviluppo. Tutto ciò è stato possibile grazie al vostro lavoro, alla vostra collaborazione e alla vostra passione nell'assistere i più deboli e nel far valere i loro diritti. Una passione che vi ha consentito di superare momenti difficili e che, soprattutto, vi dà la capacità dell'ascolto e la determinazione di non lasciare mai nessuno da solo.*

*Dobbiamo ringraziare inoltre le strutture della Uil, innanzitutto le Unioni regionali e le Camere sindacali territoriali che vi hanno e ci hanno consentito di lavorare al meglio, anche in condizioni economiche difficili. Un grazie va anche alle categorie che, in questi anni, hanno lavorato con maggiore sinergia con l'Ital a tutela degli iscritti e dei lavoratori. Infine, grazie alla Confederazione che ci ha sostenuto nei momenti di difficoltà nei confronti con il governo e nella condivisione di obiettivi e di iniziative.*

*Sono sicuro che il vostro impegno non verrà meno; anzi, sarà rafforzato nei prossimi anni per far sviluppare, in sinergia con tutte le strutture e i servizi della Uil, il nostro Patronato e la nostra Confederazione a tutti i livelli.*

*Grazie per tutto quello che avete fatto e che farete.*  
 Gilberto De Santis

## PREVIDENZA

**Paternità e maternità  
per i lavoratori autonomi.  
Circolare Inps**

Il Decreto legislativo n. 80/2015, in vigore al 25 giugno 2015, a modifica di alcuni articoli del T.U. n. 151/01, introduce per i lavoratori autonomi il congedo di paternità ed estende quello di maternità in caso di adozione e affidamento, come già previsto per il lavoro dipendente. L'Inps, con la circolare n. 128 del 17 luglio 2016, illustra le novità e le indicazioni operative..

**Indennità di paternità per i lavoratori autonomi**

A decorrere dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo può fruire dell'indennità di paternità, (quando la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma) in presenza delle casistiche previste dall'art. 28 del T.U. n. 151/01: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre. Sono considerati lavoratori autonomi (padre o madre): l'artigiano; il commerciante; il coltivatore diretto, il colono, il mezzadro, l'imprenditore agricolo a titolo principale; il pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne. L'indennità di paternità è riconoscibile, in presenza delle indicate casistiche, dalla data in cui si verifica uno degli eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati come paternità e maternità. L'Inps riporta alcuni esempi riguardo le situazioni che possono presentarsi, precisando che l'indennità di paternità è riconoscibile in relazione agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, altro) che si sono verificati dal 25 giugno 2015 (entrata in vigore del decreto) in poi. Tuttavia, se l'evento si è verificato in data anteriore, l'indennità è riconoscibile per gli eventuali periodi dal 25 giugno in poi. Sono inoltre indicati i requisiti (iscrizione alle gestioni Inps per i lavoratori autonomi), la misura dell'indennità, le modalità di presentazione della domanda di indennità e pagamento.

**Congedo di paternità per lavoratori dipendenti  
e madre lavoratrice autonoma**

Altro caso oggetto del decreto n.80/2015 riguarda il padre lavoratore dipendente che può fruire del congedo di paternità anche quando la madre sia lavoratrice autonoma. Questa disposizione non costituisce una novità sostanziale – come precisa lo stesso Inps - in quanto, in attuazione della sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale, il lavoratore dipendente ha già diritto al congedo di paternità nei casi ex art. 28 T.U., a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice o meno.

**Estensione delle tutele in caso di adozione e affidamento**

Inoltre, in caso di adozione o di affidamento preadottivo nazionale o internazionale, l'indennità di maternità spetta alle lavoratrici autonome durante i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia (anziché 3 come prima previsto) senza limiti di età e anche nel caso in cui, dopo l'adozione/affidamento, il minore raggiunga la maggiore età, secondo le modalità già previste per le lavoratrici dipendenti. Per l'adozione o affidamento preadottivo internazionale, l'indennità può essere richiesta anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero, per l'affidamento non preadottivo di minore, l'indennità può essere fruita nei 5 mesi dall'affidamento, per un massimo di 3 mesi. La nuova disciplina si applica agli eventi verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi. Tuttavia per gli ingressi avvenuti prima e per i quali, sempre a tale data, non siano decorsi i 5 mesi dall'ingresso del minore, la lavoratrice può presentare domanda di indennità per avere il trattamento economico secondo la nuova disciplina (5 mesi invece di 3). Occorre quindi verificare che la lavoratrice, durante il periodo di maternità richiesto, risulti iscritta a una delle Gestioni Inps dei lavoratori autonomi. Anche nel caso di adozione e affidamento, i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dell'indennità giornaliera per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre.

**Consulta e pensione di reversibilità. Spetta indipendentemente dalle condizioni di età**

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 174 depositata il 14 luglio 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto legge n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111/2011. La norma, comunemente definita "norma anti badanti", dichiarata incostituzionale, stabiliva delle riduzioni all'ammontare della pensione di reversibilità, nei casi in cui il coniuge scomparso avesse contratto matrimonio a un'età superiore ai settant'anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a venti anni, nella presunzione che tali matrimoni avessero come intento quello di frodare l'erario, in assenza di figli minori, studenti o inabili. La Corte, ricordando la propria giurisprudenza, ritiene che la norma censurata nell'attribuire rilievo all'età del coniuge titolare di trattamento pensionistico e alla differenza di età tra i coniugi, sia irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale. Si conferisce, in tal modo, rilievo a restrizioni "a mero fondamento naturalistico" che la stessa Corte ha già ritenuto estranee "all'essenza e ai fini del vincolo coniugale", proprio con riguardo all'età avanzata del contraente e alla durata del matrimonio. In sintesi, in un ambito che interseca scelte personali e libertà intangibili, l'intervento del legislatore deve essere orientato ai principi di eguaglianza e ragionevolezza per garantire l'assetto del sistema previdenziale, non interferendo con le scelte dei singoli che possono contrarre matrimonio anche in età avanzata.

**Il prospetto di pensione Inps: Modello Obis/M**

All'inizio dell'anno, l'Inps mette a disposizione del pensionato il modello Obis/M, quel certificato di pensione dove sono riportati i dati anagrafici del pensionato, la Sede Inps di competenza, la categoria, il numero di certificato, l'importo di pensione lorda e netta, l'importo della tredicesima mensilità, le trattenute IRPEF, le detrazioni d'imposta applicate, le quote associative. E' possibile ottenere tale prospetto pensionistico collegandosi al portale dell'Inps accedendo tramite apposita procedura telematica predisposta dall'Istituto. Gli interessati possono consultare il proprio prospetto di pensione annuale, rivolgendosi a un ufficio di Patronato abilitato a rilasciare il modello Obis/M.

**ASSISTENZA**

**Disabilità grave e verbale rivedibile. Circolare Inps**

L'Inps (con la circolare n. 127 dell'8 luglio 2016) fornisce ulteriori indicazioni in merito alla Legge n. 114/2014, di conversione del DL n. 90/2014, con la quale sono state introdotte alcune novità per semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave. In particolare nella circolare si prendono in esame le due diverse disposizioni che riguardano i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave.

**Rivedibilità e diritti acquisiti**

L'art. 25 comma 6 bis della legge n.114/2014 dispone che nel caso siano previste visite di revisione per la verifica di disabilità grave, i soggetti interessati, contrariamente a quanto accadeva in precedenza, conservano tutti i diritti acquisiti, quindi i permessi e congedi lavorativi, senza perdere il diritto in attesa del nuovo accertamento. L'Istituto precisa che non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge n. 104/92 (permessi per assistenza a familiari disabili gravi o permessi fruiti dallo stesso lavoratore disabile) nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione. Pertanto, nelle more dell'effettuazione della visita di revisione, il datore di lavoro continuerà a porre a conguaglio le somme anticipate fino al compimento dell'iter sanitario di revisione, e il lavoratore potrà documentare la validità del verbale, con l'attestazione che può essere fornita dalle Strutture territoriali Inps su richiesta dello stesso. Una nuova domanda dovrà essere presentata qualora sia cambiato il datore di lavoro o sia variata la modalità di lavoro (da full time a part time o viceversa).

DISABILITÀ GRAVE E VERBALE RIVEDIBILE.  
CIRCOLARE INPS

### Benefici per i quali è necessario presentare una nuova domanda

Il lavoratore dovrà invece presentare una nuova domanda di autorizzazione, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, per poter fruire dei seguenti benefici: prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del T.U.n. 151/2001; riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del T.U. n. 151/01 (art.33, comma 2, della legge n.104/92); congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del T.U. n. 151/2001.

Sarà la Sede Inps a comunicare al titolare dei permessi e al datore di lavoro l'esito di conferma o di mancata conferma dello stato di grave disabilità. Nella circolare vengono inoltre fornite indicazioni circa i diversi effetti dei provvedimenti emessi, anche in caso di assenza a visita di revisione del disabile grave, e sul recupero delle prestazioni che a conclusione dell'iter sanitario di revisione risultassero eventualmente indebite.

### Accertamento provvisorio

La stessa legge n. 114/2014 al comma 4, lett. a), del citato art. 25, prevede che se la Commissione medica non si pronuncia entro 45 giorni (anziché i 90 prima previsti) dalla presentazione della domanda, l'accertamento di disabilità può essere effettuato in via provvisoria da medici specialisti nella patologia denunciata, in servizio presso la Asl competente.

Rimane invariata la disposizione secondo cui l'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione e il rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del lavoratore con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.

## LAVORO

### In giro per l'Europa conservando la prestazione di disoccupazione



Il lavoratore rimasto disoccupato in uno Stato Ue e che ha il diritto alla prestazione di disoccupazione secondo la legislazione di tale Stato, se intende recarsi in un altro Stato comunitario alla ricerca di un'occupazione, può continuare a beneficiare della prestazione ma deve rispettare alcune condizioni.

Il beneficiario della disoccupazione ASPI/miniASPI/NASPI che si reca in un altro Stato UE può conservare il diritto alle prestazioni per un massimo di 3 mesi ma prima di recarsi nell'altro Stato deve comunicare al Centro per l'impiego la data dalla quale non è più a disposizione, cioè la data in cui lascia l'Italia e deve chiedere all'Inps territorialmente competente il rilascio del documento portatile U2, con il quale viene attestato il mantenimento del diritto alla prestazione e il documento portatile U1, che attesta i periodi di assicurazione. La persona disoccupata una volta arrivata nello Stato estero, deve recarsi entro 7 giorni presso gli uffici del lavoro dello Stato membro e deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presentando all'istituzione di tale Stato il documento portatile U2. Se non si rispettano tali obblighi, viene meno il diritto ad esportare la prestazione di disoccupazione.

### Inail. Regolamento per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro

L'Inail, lo scorso 11 luglio, ha approvato il "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", in attuazione dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

La legge ha infatti attribuito all'Inail le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione di queste disposizioni è a carico del bilancio dell'Inail.

INAIL. REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DA LAVORO

Sono interessati i lavoratori, sia subordinati sia autonomi, con disabilità tutelate dall'Istituto che, a seguito di infortunio o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento o delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell'attività lavorativa. Possono essere interessati anche coloro che non avendo riportato conseguenze inabilitanti di particolare gravità, necessitano comunque di interventi personalizzati di sostegno al reinserimento lavorativo.

Il Regolamento disciplina, in fase di prima attuazione, gli interventi per la conservazione del posto di lavoro degli assicurati prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella cui erano adibiti precedentemente al verificarsi dell'evento lesivo.

Le tipologie di intervento previste sono: il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro; l'adeguamento e l'adattamento delle postazioni di lavoro; la formazione.

Il progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, elaborato dall'equipe multidisciplinare della Sede Inail locale competente per domicilio del lavoratore, viene realizzato con il coinvolgimento del lavoratore e con la partecipazione attiva del datore di lavoro

Nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziati dall'Istituto (21 milioni di euro per il 2016), l'Inail ha fissato, per ciascun progetto e per le diverse tipologie di intervento, dei limiti massimi di spesa rimborsabile al datore di lavoro. Gli interventi finalizzati alla ricerca di nuova occupazione saranno oggetto di successiva regolamentazione.

## SALUTE E SICUREZZA

### Cassazione: permesso sindacale e infortunio in itinere



La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016) afferma che la partecipazione di un lavoratore, anche se in qualità di sindacalista e in permesso sindacale retribuito, a una riunione riguardante l'attività dell'impresa, non può certamente dirsi attinente a interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli coperti dalla tutela Inail.

Pertanto, l'incidente stradale subito dal lavoratore sul percorso di ritorno dalla sede della riunione al cantiere dove alloggiava è infortunio in itinere, avvenuto in occasione del lavoro, e le gravi lesioni riportate a seguito dell'evento sono indennizzabili ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n 38/2000.

La Cassazione accoglie il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva rigettato la domanda, sostenendo che nel caso di specie mancasse il requisito dell'occasione del lavoro, in quanto l'infortunio si era verificato a seguito della sua partecipazione ad una riunione relativa ad attività sindacale, da egli svolta "in modo episodico ed occasionale". Ad avviso della Suprema Corte, come accertato nel caso in esame, il requisito dell'"occasione di lavoro" sussiste.

Il dipendente infatti aveva partecipato alla riunione sindacale, anche per conto dell'azienda in qualità di addetto alla sicurezza, in quanto funzionale all'attività dell'impresa, fruendo di un permesso sindacale retribuito, con assoggettamento della erogazione ricevuta ai fini Inail quale elemento retributivo imponibile.

La Cassazione dopo una disamina della disciplina assicurativa Inail ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per i lavoratori che svolgono attività sindacale, precisa che vi è un ampliamento della tutela, sia ad opera della Corte Costituzionale sia del legislatore, a varie figure di prestatori di lavoro prima esclusi. Questo anche per quanto riguarda l'infortunio in itinere, fermi restando i limiti imposti dalla norma (es. rischio elettivo).

## Esenzione ticket sanitari

All'interno del Sito internet del Ministero della salute è presente un'area dedicata alle "Esenzioni dal ticket" sanitario, dove sono elencati i soggetti esentati dalla partecipazione alla spesa, i relativi riferimenti legislativi (es. per età e per reddito; o perché appartenenti a determinate categorie di pensionati, per patologia o invalidità, ecc.) e altre informazioni utili.

Di seguito una sintesi delle casistiche.

### Categorie di esenti per reddito

Sono esclusi dalla partecipazione alla spesa: i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; i titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

### Esenzioni per malattie croniche e invalidanti e rare

Le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate sono individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279).

### Esenzioni per invalidità

**Esenzione totale.** Sono esentati dalla partecipazione alla spesa per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, i cittadini che rientrano nelle seguenti categorie: invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V; invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3; invalidi civili con indennità di accompagnamento; ciechi e sordomuti; ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra); vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.

**Esenzione parziale.** Sono invece esentati dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante, le seguenti altre categorie: invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII; invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3; coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.

Sono previste, inoltre, esenzioni per la diagnosi precoce di alcuni tumori: mammografia, PAP Test, colonscopia. Per le donne in stato di gravidanza e per le coppie che desiderano avere un bambino sono gratuite alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche, di cui al DM del 10 settembre 1998, utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro. Test HIV: nelle strutture pubbliche, questo test, in grado di identificare la presenza di anticorpi specifici che l'organismo produce nel caso in cui entra in contatto con questo virus, è anonimo e gratuito.

## UIL.IT

**Una sfida per la previdenza del futuro**

Le pensioni. È il tema del momento. Il confronto con il Governo è in corso e il mondo del lavoro resta in attesa dell'esito, si interroga sulle prospettive e sulle possibili soluzioni. Anche la Uiltrasporti ha affrontato l'argomento con un convegno dal titolo "Una sfida per la previdenza del futuro" e con un parterre d'eccezione. Presente, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l'onorevole Tommaso Nannicini, uno dei protagonisti al tavolo della trattativa. E poi, il Presidente della Commissione lavoro alla Camera dei Deputati, Cesare Damiano, il Presidente della Covip, Mario Padula, il Segretario confederale della Uil, Domenico Proietti e il Presidente dell'Ital, Gilberto De Santis. A fare gli onori di casa, il Segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi che ha centrato la sua relazione introduttiva su tre punti: i lavori usuranti, le risorse necessarie per la riforma, la previdenza integrativa. Dal convegno giunge una notizia, confermata all'unisono da Nannicini e Barbagallo: entro la fine del mese di luglio o, al più tardi, nei primi giorni di agosto, al termine dei tavoli tecnici, sarà convocato un incontro con i Segretari generali di Cgil, Cisl, Uil per una prima valutazione sull'andamento della trattativa. "Già nelle scorse settimane - ha sottolineato Barbagallo - avevamo chiesto un momento di verifica per una valutazione "politica" sulle risultanze del lavoro svolto dagli esperti del settore: noi siamo disponibili in qualunque momento, anche nel mese di agosto".

Incoraggiante il segnale giunto da Nannicini, al quale la platea ha riconosciuto l'impegno ad attivare i tavoli fortemente voluti dalla Uil: "Il confronto sta procedendo bene - ha precisato il Sottosegretario - siamo in una fase molto positiva". Gli ha fatto eco il leader della Uil: "Ci sono degli spunti positivi - ha detto - siamo entrati nel dettaglio di tutte le questioni e c'è la volontà di affrontare tematiche complesse per dare risposte ai problemi aperti". Dagli interventi dei soggetti coinvolti al tavolo è emerso, in conclusione, che si sta lavorando per ampliare la platea dei lavori usuranti, per consentire ai lavoratori precoci di accedere alla pensione dopo 41 anni di contributi, per rendere le ricongiunzioni non più onerose e, infine, per rivalutare le pensioni in essere.

"Allo stato - ha concluso Barbagallo - non vogliamo ancora esprimere giudizi: non siamo né soddisfatti né insoddisfatti. Il confronto continua".